

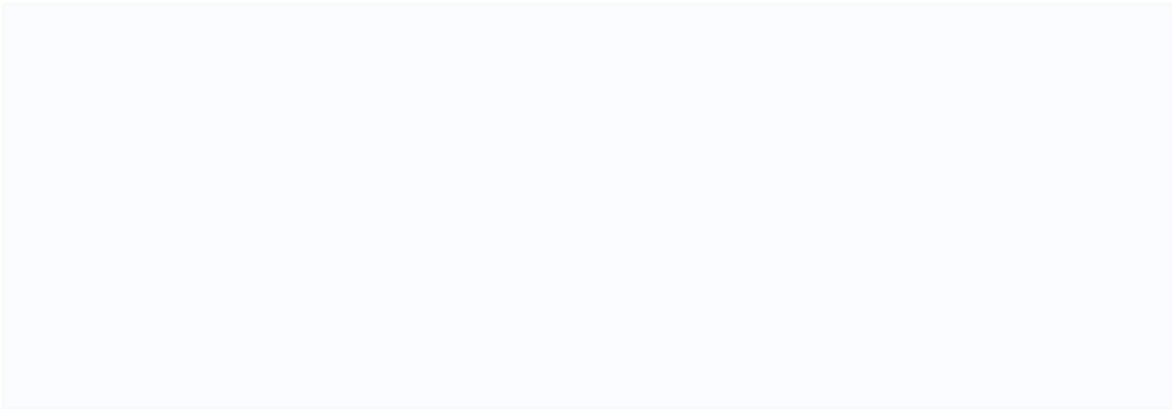


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



- appellante -

contro



Firmato Da: LAMORGESE ANTONIO PIETRO MA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 25597b8cba3feb466b4deab661fd549e
Firmato Da: ZARA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5395b2b46181df22
Firmato Da: CRISCUOLO MAURO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1317d60f3455c93d5152e800f24d6a41





- appellato -

OGGETTO: Accertamento natura demaniale corso d'acqua; appello avverso la sentenza n. 1363/2022 del TRAP presso CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/12/2022;

CONCLUSIONI

All'udienza del 25 ottobre 2023, le parti concludevano riportandosi ai precedenti scritti difensivi.

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE

Con sentenza del 3 dicembre 2019, n. 1936, il T.r.a.p. presso la Corte d'appello di Torino ha accolto la domanda di accertamento della natura privata del canale Bazzella, nel tratto sottostante i mappali 48,204 e 225 censiti al foglio 3 del NCT del Comune di Verrone, proposta dalla Qquanti S.p.A. (ora S.r.l.) contro la Regione Piemonte, dichiarando l'insussistenza del credito vantato dalla Regione Piemonte a titolo di indennizzo o di canoni concessori.

Il giudice di primo grado, infatti, ha ritenuto che il tratto del canale Bazzella, intubato e ricoperto dal 1988 dal piazzale dell'insediamento produttivo della società, fosse di natura privata e non, invece, appartenente al demanio statale. Avverso questa sentenza ha proposto appello la Regione Piemonte, per quattro motivi e nella resistenza della società appellata, questo Tribunale



Superiore, con la sentenza n. 62 del 24 marzo 2021, in accoglimento del primo motivo di appello, ha dichiarato la nullità della sentenza, per essere stata emessa senza la necessaria partecipazione dell'Agenzia del Demanio, vertendosi in materia di accertamento della natura demaniale di un corso d'acqua, dichiarando per l'effetto assorbiti i restanti motivi. Ha assegnato il termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al TRAP presso la Corte d'Appello di Torino.

Riassunto il giudizio a cura della società attrice, nella resistenza della Regione e dell'Agenzia del Demanio, il Giudice adito con la sentenza n. 1363 del 30 dicembre 2022 ha rigettato la domanda attorea, previo accertamento della natura demaniale del canale Bazzella, rigettando altresì l'eccezione di prescrizione della richiesta di pagamento dei canoni di occupazione.

Al fine della individuazione del regime proprietario del corso d'acqua, che risulta interrato al di sotto dei mappali 48, 204 e 225 del foglio 3 del NCT del Comune di Verrone, appartenenti alla società attrice, il TRAP riteneva necessario prendere le mosse dalla novella di cui all'art. 1 della legge n. 36 del 1994, che ha affermato la natura pubblica di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, come confermato anche dal DPR n. 238/1999 il cui regolamento di attuazione chiarisce che il demanio idrico comprende tutte le acque sotterranee e superficiali ancorché raccolte in invasi o cisterne.

La novella ha inteso, quindi, significativamente innovare rispetto alla disciplina previgente di cui al RD n. 1775/1933, che ancorava la natura pubblica delle acque alla loro attitudine a soddisfare usi di



pubblico interesse generale, esigenza che oggi è invece presunta nella legge del 1994.

La tendenza ampliativa è stata poi perseguita anche con la successiva previsione di cui all'art. 144 del D. Lgs. n. 152/2006 (codice dell'ambiente), che ribadisce la natura demaniale di tutte le acque superficiali e sotterranee.

In tal senso coglievano nel segno le considerazioni di cui alla sentenza del TSAP n. 62/2021, che aveva annullato la prima decisione del TRAP.

E' pur vero che non è scomparsa la distinzione tra acque pubbliche e private, ma queste ultime sono limitate ad ipotesi particolari, ipotesi che non ricorrono nella fattispecie in esame.

Gli elementi addotti dalla società, al fine di sostenere la natura privata del canale Bazzella non erano significativi.

Di nessun rilievo è la circostanza che si tratti di un bene di natura antropica risalente ad epoca napoleonica, né appare conferente il richiamo all'assenza di un provvedimento espropriativo, atteso che il carattere pubblico delle acque discende dalla stessa legge, così come del pari risulta irrilevante quanto emergerebbe dalle mappe catastali.

A conforto della natura demaniale del bene vi sono le stesse circostanze risultanti dalla CTU esperita in primo grado, che confermano la natura pubblica del bene.

In effetti, nel comune di Verrone scorre il Rio Bazzella, che riceve le acque da due tributari, e cioè il Rio Bazzella Ovest – detto anche Canale Bazzella (e cioè il corso d'acqua oggetto di causa), ed il Rio Bazzella est, essendo peraltro pacifico che il primo canale sia un tributario di destra del Rio Bazzella.



Il canale intubato nella proprietà attorea ha origine nello scarico del depuratore della ditta Martex e prosegue verso valle, con caratteristiche differenti, correndo in alcuni tratti a cielo aperto ed in altri intubato, mentre in alcuni tratti è delimitato da muri e blocchi di calcestruzzo.

La consulenza ha appurato che, al netto delle aree verdi annesse alle urbanizzazioni, il bacino scolante nel canale al 50% deriva dalle aree urbanizzate più di recente e per la restante metà dalle superfici coltivate.

La rete idrografica secondaria era stata tracciata dai proprietari terrieri in funzione delle necessità legate sia all'adacquamento dei campi che al drenaggio delle acque di scolo, ma a seguito dell'espansione urbanistica, il canale aveva acquisito importanza come ricettore ultimo delle acque fognarie bianche, e per un certo periodo, di quelle nere, a scapito della sua originaria funzione di colatore ad uso prettamente agricolo.

Allo stato emergeva quindi che il canale funge sia da ricettore delle acque di scarico degli abitati urbani e delle aree industriali sia da colatore delle aree agricole ubicate ad est della strada Trossi, per poi convogliare le acque nel Rio Bazzella.

Alla luce di tale ricostruzione, non poteva mettersi in dubbio la natura demaniale del bene, senza che potesse avere alcuna influenza la natura antropica dell'opera, essendo evidente come la finalità originaria dei costruttori fosse quella di regimentare le acque di scolo e piovane, sebbene in origine per scopi eminentemente agricoli, finalità che oggi permette di far rientrare le acque nella nozione di acque pubbliche di cui alle leggi del 1994 e del 2006.



In effetti non emerge che nel canale siano convogliate acque destinate esclusivamente allo smaltimento, in quanto le acque lì confluite non finiscono nella rete fognaria ma nel Rio Bazzella.

Il corso d'acqua nello stesso PRGC del Comune di Verrone viene menzionato, quale tributario di destra del Rio Bazzella, nella rete idrografica comunale ed è stato menzionato anche in uno studio di fattibilità per un progetto di protezione idraulica del territorio, elementi che smentiscono la circostanza addotta dall'attrice secondo cui il canale non sarebbe mai stato preso in esame in vista dell'adozione di interventi manutentivi pubblici.

Una volta respinta la domanda di accertamento della natura privata, era altresì disattesa la domanda di accertamento dell'usucapione, non potendosi configurare tale modalità di acquisto della proprietà per i beni demaniali, quale risultava essere quello per cui è causa.

Circa l'obbligo di pagamento di un indennizzo, la Regione Piemonte aveva avanzato domanda di pagamento per gli anni dal 2006 al 2015, nel rispetto del termine di prescrizione decennale, non potendosi invocare quella quinquennale.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la Quanti S.r.l., cui hanno resistito l'Agenzia del Demanio e la Regione Piemonte, che hanno chiesto la conferma della sentenza appellata.

L'appellante e la Regione Piemonte hanno depositato comparse conclusionali in prossimità dell'udienza.

RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L'appello denuncia l'errore di giudizio per travisamento dei fatti – difetto e contraddittorietà della motivazione – omesso esame della documentazione richiamata e di elementi circostanziali rilevanti ai fini dell'esatta qualificazione e sussunzione "*in iure*" della



fattispecie oggetto del giudizio – violazione ed errata applicazione degli artt. 1 e ss. della legge n. 36/1994, artt. 1 e ss. del DPR 18/2/1999 n. 238, artt. 1 e ss. del RD n. 1775/1933 ed art. 144 del D. Lgs. n. 152/2006.

In primo luogo, si sostiene che la sentenza gravata ha impropriamente richiamato quanto affermato dalla sentenza del TSAP n. 62/2021, dimenticando che la stessa sentenza si era limitata ad annullare la prima pronuncia del TRAP per il difetto di contraddittorio nei confronti dell'Agenzia del Demanio, ma senza addentrarsi nella verifica della natura demaniale o meno del canale. La seconda sentenza del TRAP ha erroneamente valorizzato la circostanza che il canale sia tributario di un corso d'acqua naturale. Deve invece reputarsi corretta la prima conclusione del TRAP, che si fondava condivisibilmente sulle conclusioni del CTU. Risulta perciò contraddittorio che la seconda sentenza sia pervenuta all'affermazione della natura demaniale del canale sulla base di quella stessa CTU che aveva invece sostenuto il carattere privato dell'alveo.

Aggiunge, poi, che si dovrebbe tenere conto della sdemanializzazione tacita del bene e del fatto che il CTU aveva appurato che nessuno degli scarichi rilevati lungo il corso del canale risulta debitamente autorizzato.

2. L'appello è infondato.

Reputa questo Tribunale Superiore che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione delle norme sopravvenute rispetto a quanto in precedenza previsto dal RD n. 1775/1933, che hanno profondamente innovato la disciplina in materia di individuazione delle acque pubbliche, introducendo in via presuntiva l'esistenza di



un interesse pubblico alla gestione delle acque, superficiali e sotterranee, senza quindi che si palesi più la necessità, come invece richiesto in passato, che l'interesse pubblico sia specificamente provato.

Correttamente la sentenza oggi gravata ha fatto riferimento ai principi di diritto già affermati da questo TSAP nella sentenza n. 62/2021 che, sebbene si sia limitata ad annullare la sentenza del TRAP presso la Corte d'Appello di Torino n. 1936/2019, riscontrando la mancata evocazione in giudizio anche dell'Agenzia del Demanio, in quanto soggetto necessariamente interessato all'accertamento della natura demaniale, ha però rilevato come la detta partecipazione si imponesse alla luce delle significative innovazioni operate nel quadro di riferimento normativo.

E' pur vero che la decisione in rito di questo Tribunale Superiore non ha investito anche l'accertamento della natura demaniale o meno del canale Bazzella, ma in ogni caso la decisione ha offerto delle coordinate ermeneutiche in punto di diritto, alle quali il giudice investito della riassunzione della causa era tendenzialmente tenuto ad attenersi, avendo peraltro riscontrato la correttezza dell'esegesi delle fonti normative come operata da questo Tribunale Superiore. A tal fine vale ricordare il ragionamento svolto nel precedente di questo Tribunale, ed alla quale è in massima parte tributaria la sentenza gravata, ragionamento al quale deve darsi piena adesione. Non può trascurarsi come il regime giuridico delle acque è progressivamente mutato nel corso dei secoli. Infatti, sino alla fine dell'Ottocento, la disciplina degli usi confliggenti delle acque restò affidata al diritto privato, secondo il massimo sfruttamento possibile, ma già nel codice civile del 1865 si impose l'esigenza del



controllo pubblico. La maggiore innovazione circa il regime delle acque si attuò con il t.u. n. 1775 del 1933, recante le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il quale all'art. 1 però ricollegava la natura pubblica delle acque ad un criterio funzionale rappresentato dalla loro attitudine al soddisfacimento di un interesse pubblico, ponendo quindi come regola generale il carattere privato delle acque, e come eccezione quello pubblico. Alla previsione di cui all'art. 822 c.c., che include nel demanio pubblico le acque definite tali in base alle leggi in materia, sono però subentrate le modifiche ispirate dalla necessità di adeguare l'ordinamento alle esigenze poste con il maturare della questione ambientale.

In tal senso l'art. 1 della legge n. 36 del 1994 prevede che: Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà" e tale previsione ha trovato conferma nel successivo regolamento di attuazione di cui al DPR n. 238/1999, che prevede che ribadisce all'appartenenza al demanio idrico di tutte le acque sotterranee e superficiali anche se raccolte in invasi o cisterne.

In linea di continuità con questa innovazione del regime proprietario delle acque si pone anche l'art. 144 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevede che tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.

Mentre nel t.u. sulle acque la riserva derivava dall'esistenza dei requisiti di idoneità al soddisfacimento del pubblico interesse, il codice dell'ambiente pone una riserva direttamente per legge,



senza necessita di procedere alla verifica di ulteriori requisiti, come appunto affermato da Cass. S.U. n. 18215/2015.

E' pur vero che sopravvive la possibilità che si abbiano acque private, ma come specificato nella successiva giurisprudenza di legittimità, trattasi di ipotesi residuali, come ad esempio per l'ipotesi di acque piovane in invaso o cisterne al servizio di fondi agricoli o di edifici singoli, oppure come disposto per le acque termali per uso geotermico, stante l'esistenza di una disciplina dettata da leggi speciali (in tal senso sempre Cass. S.U. n. 18215/2015).

Quanto alle acque piovane e nere deve reputarsi che solo quelle convogliate nella rete fognaria non hanno carattere pubblico, stante il difetto dell'attitudine al soddisfacimento di interessi di carattere generale, dovendosi invece pervenire a diversa conclusione nel caso in cui le acque meteoriche o nere non refluiscano nelle fognature, ma vadano ad innestarsi su altri corsi d'acqua pubblici.

Trattasi di affermazioni in punto di diritto incensurabili e che trovano conferma anche nella successiva giurisprudenza che ha affermato che le opere destinate alla raccolta delle acque reflue urbane rientrano nella nozione di acqua pubblica quando sussiste l'attitudine di tali risorse idriche a soddisfare il pubblico interesse, da valutarsi, in relazione al sistema idrografico cui appartengono ed alla strumentalità dei relativi impianti, tenuto conto non solo della fase di conduzione e depurazione delle acque, ma anche di quella successiva della loro eventuale utilizzazione (Cass. S.U. n. 12962 del 22/04/2022; Cass. n. 14883/2012).

Poste tali coordinate ermeneutiche, la soluzione cui è giunto il giudice di primo grado appare assolutamente condivisibile, e ciò in quanto il denunciato errore applicativo, nella prospettazione offerta



dall'appellante, appare correlato ad un richiamo a precedenti anche di legittimità maturati però nel previgente regime normativo delle acque pubbliche, che non potevano tenere conto delle significative innovazioni apportate dal legislatore al regime demaniale delle acque.

Così come del pari si palesa infondata la deduzione in ordine al travisamento dei fatti ovvero alla contraddittoria motivazione per avere il TRAP fatto richiamo a quanto accertato da una consulenza tecnica di ufficio che aveva però portato nella prima sentenza a concludere per il carattere privato del canale.

Anche in questo caso la contraddittorietà è solo apparente e scaturisce dal fatto che, fermo restando l'accertamento oggettivo delle circostanze inerenti l'utilizzazione e la conformazione del corso d'acqua, le conclusioni suggerite dall'ausiliario d'ufficio, recepite dalla prima sentenza del TRAP, erano a loro volta dipendenti da una lettura restrittiva della nozione di acque pubbliche, quale ispirata dal testo ormai abrogato del t.u. del 1933.

L'appartenenza al demanio idrico anche del canale Bazzella, siccome posta in via generale dal citato art. 144 del D. Lgs. n. 152/2006, non è in alcun modo contraddetta né dalla natura antropica dell'opera né dal fatto che in tal canale siano convogliate acque di scarico e meteoriche provenienti da abitazioni, complessi industriali o fondi agricoli, rilevando ai fini della correttezza della soluzione divisata dal TRAP, il rilievo per cui, ove anche si trattasse solo di scarichi fognari (ma in realtà il CTU ha appurato che oggi si tratta prevalentemente di acque di scolo non nere e di acque meteoriche), le stesse tramite il canale Bazzella vengono convogliate nel Rio Bazzella, corso d'acqua pacificamente pubblico.



Tale dato appare di per sé sufficiente, in ragione del tenore delle norme vigenti, ad attribuire carattere demaniale anche al bene per cui è causa, senza che assumano alcun rilievo la classificazione catastale del bene o il carattere antropico del manufatto.

Così come del pari non appaiono risolutivi i rilievi circa il carattere abusivo degli scarichi rilevati lungo il percorso, essendo tale circostanza inerente al rapporto tra autori degli scarichi e PA delegata ad autorizzare l'attività, ma influente ai fini della qualificazione giuridica del bene, sulla base delle sue caratteristiche oggettive.

Inoltre, anche il richiamo alla inserzione del canale nella attività di programmazione di interventi manutentivi pubblici è stato effettuato al fine di confermare una qualificazione che deriva già dal solo dettato delle norme in tema di individuazione del demanio idrico, ma senza che tale inclusione possa reputarsi decisiva al fine della conclusione raggiunta.

La natura demaniale del canale ha poi determinato il rigetto della domanda di usucapione, essendo stato, infatti, ribadito che, una volta affermata la natura pubblica delle acque ai sensi dell'art. 1 della l. n. 36 del 1994, la stessa natura le rende non suscettibili di usucapione, a nulla rilevando che l'usucapione sia giunta a maturazione prima dell'entrata in vigore della menzionata legge, atteso che il diritto d'azione (nella specie, il diritto dell'usucapiente al riscontro giudiziale dell'acquisto a titolo originario) postula che l'ordinamento contempli in astratto la pretesa sostanziale che si intende azionare, laddove tale astratta prefigurazione deve escludersi con riferimento all'usucapione di beni demaniali (Cass. n. 23564 del 23/09/2019).



Tale affermazione offre quindi contezza dell'impossibilità per la appellante di poter invocare l'usucapione, essendo del tutto generico, e privo di qualsivoglia riferimento ad una specifica condotta della PA proprietaria, il richiamo ad una sdemanializzazione tacita, compiuto a pag. 16 dell'appello.

Infine, una volta esclusa la fondatezza delle censure che investono direttamente l'affermazione della natura pubblica delle acque, deve osservarsi che risulta priva di contestazione l'affermazione del TRAP secondo cui non sarebbe invocabile la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennizzo per l'occupazione vantato dalla PA, essendo non più contestabile l'affermazione circa l'applicabilità della prescrizione ordinaria decennale.

3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo.

4. Poiché l'appello è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

PQM

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigetta l'appello, e condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado, che liquida per ognuna delle parti appellate in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge, se



dovuti, per la Regione, e spese prenotate a debito per l'Agenzia del Demanio;

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024

Il Presidente

Antonio Pietro Lamorgese

Il Consigliere Estensore

Mauro Criscuolo

